

SINTESI DELLA PROPOSTA DI RIFORMA DELL'OC.M. VINO

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE (Artt. 1 – 2)

La proposta riguarda gli stessi prodotti disciplinati dal Reg (CE) n. 1493/99. In alcuni casi sono cambiati i codici della nomenclatura combinata a seguito della modifica della tariffa.

Il regolamento prevede: misure di sostegno, misure di regolazione, norme per il commercio con i Paesi terzi, norme sul potenziale produttivo.

TITOLO II MISURE DI SOSTEGNO (Artt. 3 – 19)

CAPITOLO I PROGRAMMI NAZIONALI DI SOSTEGNO (Artt. 3 - 16)

Procedura (artt. 3 – 8)

Gli Stati Membri elaborano un Programma Nazionale con durata quinquennale da presentare alla Commissione. Sono escluse le misure di sostegno alla ricerca e quelle previste dal Reg.(CE) 1698/2005 (sviluppo rurale).

Le misure eleggibili sono:

- ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- promozione sui mercati terzi;
- raccolta in verde;
- fondi comuni;
- assicurazioni.

Non è previsto il cofinanziamento. E' possibile concedere aiuti nazionali nel rispetto delle procedure degli aiuti di Stato per misure relative alla promozione nei paesi terzi e le assicurazioni.

Promozione sui mercati dei Paesi Terzi (art. 9)

Riguarda misure d'informazione e promozione sui mercati terzi, per i vini con denominazione d'origine o indicazione geografica o con indicazione varietale.

Le misure finanziabili sono:

- a) relazioni pubbliche, misure promozionali o pubblicità, che in particolare sottolineino i vantaggi dei prodotti comunitari in termini di qualità, sicurezza alimentare e compatibilità ambientale.
- b) partecipazione ad eventi, fiere o esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne informative, in particolare sul sistema comunitario relativo alle denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e produzioni biologiche;

- d) studi sui nuovi mercati,
- e) studi di valutazione sui risultati dell'informazione e promozione.

Il contributo comunitario non può superare il 50% del costo della misura.

Ogni Stato membro deve riservare alla misura l'ammontare previsto all'allegato II. L'importo, se non è utilizzato, non può essere destinato ad altre misure.

Ristrutturazione e riconversione (art. 10)

La misura relativa alla riconversione e ristrutturazione è subordinata al rispetto delle norme relative al potenziale produttivo. La concessione dell'aiuto riguarda:

- la riconversione varietale incluso il reinnesto;
- la ricollocazione dei vigneti;
- il miglioramento delle tecniche di gestione.

E' escluso dalla misura il rinnovo normale dei vigneti.

L'aiuto è concesso sotto forma di:

- a) compensazione per la perdita di reddito (100% della perdita reddito o coesistenza del vecchio vigneto con il nuovo per non più di tre anni);
- b) contributo al costo della ristrutturazione e riconversione (50% o 75% per le regioni di convergenza)

Le finalità della misura sono le stesse di quelle attuali.

Raccolta in verde (art. 11)

La misura contribuisce al riequilibrio tra domanda ed offerta; l'aiuto compensa la perdita di reddito determinata dalla potatura verde che deve ridurre la produttività della parcella a zero.

L'importo è deciso dallo Stato membro; ma non può superare il 50% della somma dei costi di distruzione o rimozione e della perdita di reddito.

Gli Stati Membri devono prevedere che il sistema di compensazione sia basato su criteri oggettivi, in modo da non compensare i produttori oltre questa soglia.

Fondi di mutualizzazione (art. 12)

E' concesso un aiuto per creare un sistema di fondi di mutualizzazione per l'assistenza ai produttori in caso di fluttuazioni del mercato.

L'aiuto, temporaneo e decrescente, copre i costi amministrativi del fondo.

Assicurazione per la raccolta (art. 13)

L'aiuto è volto a sostenere i produttori nel caso di perdite per : disastri naturali, eventi climatici, malattie e infestazioni. Non deve superare il 50% del premio pagato dal produttore per l'assicurazione che copre la perdita dovuta a eventi climatici, malattie e infestazioni, e l' 80% del premio pagato dal produttore per l'assicurazione che copre la perdita dovuta a disastri naturali.

Condizionalità (art. 14)

I produttori devono rispettare i requisiti di cui agli artt. 3 e 5 del Reg (CE) n. 1782/03, per 5 anni dal pagamento ottenuto per la ristrutturazione ed riconversione e un anno per la vendemmia verde, altrimenti perdono una parte o tutto l'aiuto sulla base dell'entità del non rispetto delle buone pratiche.

Gli Stati membri possono recuperare in parte o totalmente l'aiuto di cui trattasi conformemente all'art. 144 del Reg. (CE) n. 1782/2003 (quando il non rispetto della condizionalità è da imputare all'agricoltore).

CAPITOLO II **(Art. 17)**

Trasferimento di fondi

Nel periodo dal 2009 al 2014 saranno disponibili degli stanziamenti addizionali per tutte le misure dello sviluppo rurale (Reg. (CE) n. 1698/05). Si inizierà con 100 milioni di euro fino ad arrivare a 400 milioni nel 2014 da distribuire tra 17 Paesi compresa la Gran Bretagna (All. III).

TITOLO III ***MISURE DI REGOLAZIONE***

CAPITOLO I **(Artt. 18 – 19)**

Regole generali

E' confermato l'obbligo di classificare le varietà che possono provenire sia dalla vitis vinifera che da ibridi.

E' mantenuto l'obbligo per i vini comunitari di essere prodotti solo dalle varietà classificate in ciascuno Stato.

CAPITOLO II **(Artt. 20 - 26)**

Pratiche enologiche e limiti di utilizzo

Per i vini commercializzati nella UE possono essere utilizzate solo le pratiche autorizzate dalla normativa comunitaria. I prodotti destinati all'esportazione devono essere conformi alle pratiche riconosciute dall'OIV.

Gli Stati membri possono limitare l'uso di certe pratiche enologiche per vini prodotti sul proprio territorio, al fine di preservare le caratteristiche essenziali dei vini con denominazioni d'origine o indicazioni geografiche, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

Nella normativa vigente la lista delle pratiche enologiche nonché le relative condizioni di utilizzo sono elencate nel regolamento del Consiglio. Con la proposta la lista delle pratiche enologiche sarà adottata con il regolamento di applicazione, la Commissione sarà competente ad approvare una nuova pratica. L'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione sono disciplinate dalla proposta all'allegato V ed i limiti per le pratiche enologiche sono fissati all'allegato VI.

Gli Stati Membri possono autorizzare l'uso sperimentale di una pratica alle condizioni che saranno stabilite dalla Commissione.

Criteria per l'autorizzazione di una nuova pratica enologica

Per autorizzare una pratica la Commissione deve:

- a) basarsi sulle pratiche enologiche riconosciute dall'Oiv e sui risultati della sperimentazione effettuata negli Stati membri;
- b) prendere in considerazione il rispetto della salute umana;
- c) evitare che siano lese le aspettative e le percezioni del consumatore, con riguardo alla disponibilità e fattibilità d'informazione che escluda questo rischio;
- d) assicurare il mantenimento delle caratteristiche naturali ed essenziali del vino e che non sia modificata in maniera sostanziale la composizione del prodotto di cui trattasi;
- e) assicurare un livello minimo di rispetto ambientale;
- f) rispettare le regole generali di cui all'allegato III e IV.

Metodi d'analisi

I metodi d'analisi per determinare la composizione dei prodotti o se gli stessi siano stati elaborati con pratiche non consentite sono quelli riconosciuti e pubblicati dall'OIV.

Qualora non vi siano né metodi adottati dall'O.I.V. né regole comunitarie, la Commissione può adottare i metodi e le norme necessarie.

Applicazione

La Commissione potrà adottare regole dettagliate per l'applicazione del capitolo II e degli Allegati III e IV.

In particolare potrà disciplinare:

- a) autorizzazione di pratiche enologiche e limiti per i vini spumanti;
- b) autorizzazione di pratiche enologiche e limiti per vini liquorosi;
- c) allegato VI punto C) riguardante taglio e assemblaggio;
- d) Se non ci sono regole comunitarie in materia, la purezza, le specifiche d'identificazione delle sostanze utilizzate nelle pratiche enologiche;
- e) le regole amministrative per autorizzare una pratica;
- f) le condizioni per la produzione, la circolazione e l'utilizzo di prodotti non conformi all'art.21, possibili deroghe e criteri per risolvere casi difficili;
- g) le condizioni secondo le quali gli Stati possono autorizzare, la detenzione, la circolazione e l'utilizzo di prodotti non conformi.

CAPITOLO III VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE ED AD INDICAZIONE GEOGRAFICA (Artt. 27 A 46)

Definizione (art. 27)

Sono previste due categorie di prodotti contenenti un nome geografico. Si tratta di:

- Denominazione di origine
e
- Indicazione geografica

La prima definizione è assimilabile ad una denominazione di origine protetta. Rispetto alle regole vigenti per le denominazioni d'origine controllata dei vini pur prevedendo che le uve debbano provenire esclusivamente dall'area geografica in causa ed essere ottenute esclusivamente dalla vitis vinifera, non pone limiti per quanto riguarda il luogo di vinificazione delle stesse. Inoltre, la denominazione di origine si riferisce, in principio salvo eccezioni, al nome di una regione o di un luogo ed in casi eccezionali di un Paese.

Le caratteristiche produttive sono esclusivamente imputabili al particolare ambiente geografico.

L'indicazione geografica: non necessariamente fa riferimento ad un nome geografico, ma ad un termine che richiama un nome geografico. Le norme produttive sono più ampie rispetto alle denominazioni di origine protetta in quanto prevedono che solo l'85% delle uve provenga dall'area geografica in causa e le uve possono essere ottenute da ibridi. Le caratteristiche produttive sono essenzialmente imputabili al particolare ambiente geografico.

In casi eccezionali, la Commissione può consentire che una *combinazione con termini tradizionali* possa essere utilizzata come designazione di origine (le menzioni tradizionali non sembra siano considerate un tutt'uno con la denominazione di origine).

La Commissione tutela sia le indicazioni geografiche comunitarie che quelle dei Paesi terzi. Questo articolo è diverso dall'articolo 2 del reg. 510/06.

Procedure nazionali e comunitarie di registrazione (art. 28 – 33)

Documento tecnico (artt. 28-30)

E' previsto un sistema di registrazione e di invio da parte degli interessati di un documento tecnico contenente:

- a) indicazione delle caratteristiche del vino;
- b) delimitazione della area geografica;
- c) rese per ettaro;
- d) varietà utilizzate;
- e) legame tra la qualità, le caratteristiche ,la reputazione e l'ambiente geografico;
- f) eventuali requisiti da rispettare previsti da norme comunitarie, nazionali o di organizzazione di settore;
- g) le autorità competenti a verificare il rispetto delle disposizioni previste per l'indicazione in causa (cahier des charges).

Il prodotto proveniente dai Paesi terzi può essere registrato solo se è protetto nel Paese di origine. I richiedenti possono essere sia gruppi di produttori sia, in casi eccezionali, singoli produttori. (Il documento tecnico è semplificato rispetto a quello del Reg. Ce n. 510/06).

Procedure (Artt. 31 – 33)

E' indicata la procedura di registrazione che gli Stati membri devono utilizzare al proprio interno. Qualora si tratti di indicazioni geografiche transfrontaliere è prevista la registrazione nello Stato membro dove il territorio è prevalente.

La procedura adottata dagli Stati membri deve prevedere la possibilità di opposizione da parte di chiunque abbia un interesse legittimo.

Gli Stati membri pubblicano le decisioni adottate su internet e assicurano una protezione transitoria nazionale, comunicano alla Commissione tutte le registrazioni effettuate ed adeguano la loro normativa.

La Commissione esamina con la procedura del Comitato di Gestione la richiesta di registrazione trasmessa dagli Stati membri. Se la ritiene legittima, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Ue la documentazione, prevedendo la possibilità di opposizione alla registrazione. Quindi può effettuare la registrazione.

Anche i Paesi terzi hanno facoltà di opporsi a registrazioni o chiedere cancellazioni di indicazioni geografiche o denominazioni, senza reciprocità.

Il sistema ricalca quelli già esistenti per altri prodotti alimentari, rafforza l'affermazione di un sistema comunitario delle denominazioni di origine meno sussidiario rispetto a quello attuale.

Casi particolari (artt. 35 – 37)

Omonimi

Non sembrano più ammesse le deroghe attualmente inserite nell'allegato II del regolamento CE n. 753/02 per le varietà di vite che contengono nomi geografici.

Nomi generici

E' previsto che i nomi di vini che sono divenuti generici non saranno registrati come una designazione di origine o un'indicazione geografica.

Ciò significa, che il nome di questo vino anche se si riferisce al luogo o alla regione dove questo prodotto è stato ottenuto in origine o introdotto sul mercato, è divenuto il nome comune di un vino nella Comunità.

Per stabilire se un nome è divenuto generico o meno saranno considerati vari fattori, in particolare:

- la situazione esistente nello Stato di produzione e nelle aree di consumo;
- le norme nazionali o comunitarie previste.

Un nome non sarà registrato come una designazione di origine o un'indicazione geografica allorché esista un marchio notorio e la registrazione possa ingannare il consumatore sulla vera identità del vino.

La tutela dei marchi rispetto alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine è molto più forte rispetto a quella attuale dove i marchi prevalgono solo a determinate condizioni (utilizzati da un consistente numero di anni, ed in buona fede, punto F all. VII del regolamento CE n. 1493/99).

Relazione tra marchi e denominazioni di origine

E' più complesso rispetto all'articolo 14 del 510/2006.

Nel caso in cui una denominazione di origine o un'indicazione geografica è registrata sulla base di questo regolamento, la registrazione di un marchio commerciale che corrisponde ad una delle situazioni previste nell' Articolo 38 (1) e relativo ad un prodotto che cade sotto le categorie elencate nell' Allegato IV, sarà rifiutata se la domanda per registrazione del marchio è presentata dopo la data di sottomissione della domanda per registrazione della denominazione di origine o una indicazione geografica alla Commissione.

I marchi in contrasto con il primo sottoparagrafo saranno invalidati.

Senza pregiudizio dell' articolo 36, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni previste nell' articolo 38 che è stato registrato o ne è stato previsto l'uso, sulla base della legislazione relativa, prima della data in cui la richiesta di protezione della denominazione di origine o indicazione geografica è presentata alla Commissione, può continuare ad essere usato nel territorio della Comunità nonostante la registrazione di una designazione di origine o indicazione geografica, purché non sussistano i motivi per la sua invalidità come specificato dalla Direttiva del Consiglio 89/104/EEC o dal Regolamento del Consiglio 40/94. In tale caso l'uso della designazione di origine o indicazione geografica sarà permesso contestualmente ai marchi attinenti.

Registro delle denominazioni d'origine (artt. 38 - 39)

E' previsto un sistema di protezione delle denominazioni registrate del tutto simile a quello dell' articolo 13 del reg. 510/2006

La Commissione terrà un registro informatizzato delle denominazioni registrate.

Controlli (artt. 40 – 41)

Gli Stati membri sono tenuti a designare delle Autorità competenti per i controlli sulle denominazioni di origine.

Gli Stati membri possono designare per i controlli anche Organizzazioni interprofessionali a condizione che offrano garanzie di obiettività ed imparzialità.

I controlli devono essere effettuati anche dai Paesi terzi.

Modifiche del documento tecnico (artt. 42 – 43)

Possono essere previste modifiche del cahier de charges relativo ad una denominazione di origine o indicazione geografica in seguito agli sviluppi della conoscenza scientifica o tecnologica o per la ridefinizione dell' area geografica di produzione.

La procedura da seguire cambia a seconda della rilevanza della modifica.

(Attualmente tale procedura di modifica come quella di riconoscimento, si svolge a livello nazionale sulla base di una procedura (DPR 348/94) che tiene conto della rappresentatività dei richiedenti nell' ambito della denominazione di origine).

La Commissione può, su propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato Membro, di un Paese terzo o di una persona che ha un interesse legittimo, decidere di annullare una denominazione registrata di origine o un'indicazione geografica nel caso non sia più assicurata la conformità con il corrispondente cahier de charge.

Gli articoli da 31 a 34 si applicheranno mutatis mutandis .

Periodo transitorio – Applicazione (artt. 44 - 46)

I nomi di vini geografici che sono protetti in concordanza con l'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento 753/2002 saranno protetti automaticamente con la nuova normativa.

Gli Stati membri inviano alla Commissione i documenti tecnici e le norme relative entro il 31 dicembre 2010, pena la perdita della protezione.

Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione può decidere, con la procedura del Comitato di gestione, di cancellare la protezione delle denominazioni che non rispettano le condizioni previste per la protezione.

La Commissione adotterà regole particolari per la realizzazione di questo Capitolo e potrà prevedere deroghe.

Gli Stati membri possono prevedere a carico dei richiedenti delle tasse per coprire i costi procedurali di registrazione, richiesta di emendamento, annullamenti.

CAPITOLO IV ETICHETTATURA (Artt. 47 – 51)

Definizione

S'intende per etichettatura: parole, particolari, marchi registrati, marchi individuali, pittogrammi o simboli collocati su qualsiasi imballaggio, documento, informazione, etichetta, anello o collare che accompagna o si riferisce ad un determinato prodotto

(E' differente dall'attuale definizione ed attribuisce maggior risalto ai marchi. Manca riferimento ad indicazione/illustrazioni)

Si applicano le disposizioni delle direttive: 2000/13 (norme generali di etichettatura), 89/396 (indicazione della partita), 75/106 (imballaggi preconfezionati), 89/104 (marchi d'impresa), ad eccezione delle disposizioni del " regolamento".

Indicazioni obbligatorie e facoltative

Indicazioni obbligatorie :

- denominazione di vendita(all.IV),
- per i **vini** registrati i termini: "DOP" o "IGP" "e il nome della denominazione d'origine e dell'indicazione geografica protetta;
- titolo alcolometrico,
- indicazione di provenienza del **vino**,
- imbottigliatore ed importatore.

Sono previste delle deroghe sia per la denominazione di vendita e che per l'indicazione dei termini "D.O.P." e "I.G.P.".

Indicazioni facoltative:

- annata,
- una o più varietà,
- contenuto in zucchero,
- eventuali termini tradizionali per i vini DOP ed IGP per indicare metodi di produzione, invecchiamento, colore o luogo relative al **vino (manca il riferimento alla normativa nazionale ed alla tutela)**,
- simbolo comunitario per DOP e IGP,
- metodi di produzione.

(non è previsto che tutte le indicazioni facoltative saranno disciplinate, quindi sono libere, mancando una base giuridica per una successiva disciplina)

Lingua: le indicazioni obbligatorie se sono parole sono riportate in una o più lingue della Comunità ad eccezione del nome delle denominazioni d'origine o indicazioni geografiche o di denominazioni specifiche nazionali, che possono apparire in una lingua ufficiale o nelle lingue degli Stati membri.

Con il Regolamento attuativo la Commissione prevedrà l'applicazione del capitolo. In particolare: le regole per la provenienza del **vino**, per i termini tradizionali, il monitoraggio sulle varietà indicate in etichetta e sull'annata.

Non sembra che sia più previsto l'uso dell'indicazione V.Q.P.R.D. sia in sigla che per esteso.

CAPITOLO V **(Artt. 54 - 59)**

Organizzazioni di produttori

Gli scopi previsti per le Organizzazione dei Produttori dall'attuale normativa sono ripresi dalla proposta. Ne sono stati inseriti dei nuovi quali: la ricerca per lo sviluppo dei mercati e per metodi di produzione sostenibile, la promozione di iniziative per la gestione dei sottoprodotti. Si stabilisce che le Organizzazioni dei Produttori sono riconosciute dagli Stati membri, ai fini del riconoscimento devono prevedersi requisiti sul numero dei produttori, sul volume di produzione rappresentato.

Organizzazioni interprofessionali

Per le Organizzazioni interprofessionali gli scopi sono quelli previsti dalla normativa attuale con l'aggiunta della promozione nei Paesi Terzi, l'incoraggiamento del consumo consapevole e la diffusione di informazioni sui DOP e sugli IGP.

Tuttavia non viene indicato, né qui né altrove, nessun ruolo diretto rispetto all'ottenimento di finanziamenti.

Le attività svolte potranno essere finanziate solo se ricadenti nelle misure previste dalle enveloppes nazionali.

TITOLO IV

COMMERCIO CON I PAESI TERZI. (Artt. 60 - 74)

Questa parte ricalca quanto stabilito nella proposta di regolamento dell'O.C.M. unica.

Principi generali

Si applica la tariffa doganale comune, salvo altrimenti disposto

Non è possibile:

- imporre misure equivalente a dazi;
- misure di restrizione quantitative od equivalenti

Nomenclatura combinata

Si applicano le regole della nomenclatura combinata. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del regolamento è incorporata nella tariffa doganale comune.

Certificati all'importazione o all'esportazione

La Commissione può decidere che le importazioni o le esportazioni sono soggette alla presentazione di un certificato (cod 2009 61, ..69, 2204 30 92, ..94,..96,..98, e ex 2204).

Le restituzioni alle esportazioni sono abolite.

Misure di salvaguardia

Le modifiche apportate sono in linea con la proposta di OCM unica in particolare vi è passaggio di competenza dal Consiglio alla Commissione.

Prodotti importati dai Paesi Terzi

Le norme relative alle denominazioni d'origine ed alle indicazioni geografiche nonché quelle relative all'etichettatura (capitoli 3° e 4°) si applicano ai prodotti provenienti dai paesi terzi.

I Prodotti importati devono essere accompagnati dal certificato rilasciato dall'Autorità competente del Paese Terzo che ne accerti la conformità alle pratiche raccomandate dall'O.I.V. o autorizzate dalla normativa comunitaria ed un certificato di analisi che attesti che il prodotto è adatto al consumo umano.

Contingenti tariffari

I contingenti tariffari, risultanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'art 300 del trattato, sono gestiti dalla Commissione.

TITOLO V **POTENZIALE PRODUTTIVO (Artt.75 - 99)**

CAPITOLO I

Regolarizzazione (Art. 75 – 79)

- A. I vigneti impiantati **dopo il 1° settembre 1998** senza diritti corrispondenti devono essere obbligatoriamente estirpati. Gli Stati imporranno ricorrenti sanzioni ai produttori che non rispettano l'obbligo di estirpazione.
- B. I vigneti impiantati **prima del 1° settembre 1998** possono essere regolarizzati entro il 31 dicembre 2009 con il pagamento di un'ammenda pari almeno a due volte il costo del diritto di reimpianto della zona. In caso di non regolarizzazione, gli impianti devono essere estirpati dai produttori. Gli Stati imporranno ricorrenti sanzioni in assenza di estirpazione. La disposizione non si applica alle superfici regolarizzate secondo l'articolo 2 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1493/99.

In attesa della regolarizzazione i prodotti ottenuti devono essere distillati (deve rimanere) Il rispetto dell'obbligo della distillazione è comprovato dalla conclusione di contratti con verifiche e controlli e sanzioni per gli Stati. Con le modalità applicative saranno previste anche penalità per i Paesi che non rispettano le disposizioni.

CAPITOLO II **DIVIETO DI IMPIANTO**

Diritto di impianto – Regime transitorio (Artt. 80 – 87)

Il **divieto di impianto** terminerà il 31 dicembre 2013, salvo le attuali deroghe: (diritto di nuovo impianto, diritto di reimpianto e diritto di impianto prelevato da riserva).

I **diritti di nuovo impianto** sono previsti per ricomposizioni fondiarie, per espropri, per attività sperimentali, per madri per marze e per il vino destinato al consumo familiare. I diritti devono essere esercitati entro due campagne successive a quella di assegnazione da parte del produttore e per le finalità per cui sono stati rilasciati.

Il **diritto di reimpianto** deriva dall'estirpazione effettuata senza premio, deve essere esercitato nell'azienda dove è avvenuta l'estirpazione con possibilità per gli Stati membri di consentire il trasferimento nel caso di trasferimento di azienda o ad altre aree per produrre vini D.O.P. o I.G.P. e madri per marze. E' consentito il reimpianto anticipato. Sono fatti salvi i diritti di reimpianto esistenti da utilizzare nei termini previsti nel loro rilascio.

E' prevista la possibilità per gli Stati membri di istituire **riserve nazionali o regionali**. Le attuali riserve possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2013. Se non sono utilizzati, sono assegnati alle riserve i nuovi diritti di impianto, i diritti di reimpianto e diritti di impianti prelevati dalla riserva e non utilizzati nei tempi prescritti.

I diritti della riserva sono assegnati a titolo gratuito ai giovani produttori o dietro corrispettivo. I diritti devono essere, previo controllo, destinati per produzioni adatte alle richieste del mercato tenuto conto dei rendimenti della zona. Se non sono assegnati entro cinque anni si estinguono. In caso di assegnazione devono essere utilizzati entro le successive due campagne altrimenti vengono riassegnati alla riserva. E' possibile il trasferimento tra le riserve.

Il capitolo II non si applica agli Stati aventi una produzione media inferiore a 25.000 ettolitri.

E' stabilita la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più restrittive. Le misure applicative saranno adottate dalla Commissione, con la procedura del Comitato di gestione.

CAPITOLO III **(Artt. 88 – 98)**

Programma di estirpazione con premi

Definizione: eliminazione totale delle viti e di ogni sua parte legnosa da una particella.

Durata: fino alla fine della campagna 2012/2013.

Eleggibilità: superficie legittima coltivata a vite con le varietà classificate a uve da vino, superiore a 0,1 ettari e che non ha usufruito di premi per la ristrutturazione e la riconversione nelle dieci campagne precedenti l'estirpazione o di sostegni comunitari sotto qualsiasi altra Ocm nelle cinque campagne precedenti.

La Commissione fissa la griglia dei premi mentre l'ammontare preciso dei premi è fissato dallo Stato membro, tenuto conto della griglia prevista dalla Commissione e tenuto conto della resa.

La procedura prevede:

- 1) presentazione delle domande da parte dei produttori entro il 30 settembre;
- 2) comunicazione alla Commissione delle domande presentate entro il 15 ottobre;
- 3) accettazione totale o parziale dalla Commissione delle domande presentate entro il 15 novembre;
- 4) approvazione delle domande da parte degli Stati membri e loro comunicazione alla Commissione, con l'ammontare dei relativi premi e della successiva attuazione della misura.

I produttori devono garantire che i terreni estirpati rispettino per cinque anni in principio della Eco-condizionalità previsto dal Reg. (CE) n. 1782/2003.

Deroghe ed esoneri dalla misura

Gli Stati membri possono limitare/bloccare il regime quando la superficie estirpata raggiunge il 10% di quella totale. Possibilità per gli Stati membri di escludere dalla misura i territori montani o a forte pendenza (da individuare) e dove vi è la necessità della salvaguardia ambientale nel limite massimo del 2 % del totale (All.VIII).

Le superfici estirpate beneficeranno del premio unico nel limite massimo di 350 euro/ha (finanziato con fondi dell'O.C.M. vino).

Il programma di estirpazione non si applica nei Paesi che hanno una produzione media inferiore a 25.000 ettolitri.

Gli Stati membri possono concedere un aiuto nazionale complementare all'estirpazione.

Saranno adottate misure applicative della Commissione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI (Artt. .100 – 110)

E' confermato **lo schedario** per il mantenimento di informazioni sul potenziale.
L'inventario, realizzato sulla base dello schedario, è inviato ogni anno alla Commissione.
La Commissione può decidere se l'inventario e lo schedario si applicheranno dopo il 1/1/2014.

L'obbligo delle dichiarazioni di produzione, della tenuta dei registri, delle dichiarazioni di giacenza, del documento d'accompagnamento sono confermati. Saranno adottate norme applicative.

Procedure del Comitato di gestione

La Commissione è assistita da un Comitato di Gestione (sarà quello previsto dal regolamento dell'O.C.M. unica che dal 1 agosto 2008 sostituisce quello di cui all'art.75 del reg. 1493/99).

Risorse Finanziarie

Titolo II capitolo 1 (misure di cui ai piani nazionali) e capitolo III del titolo V (estirpazione) sono finanziate ai sensi dell'art 3 (1) (b) del Reg. (CE) n. 1290/2005 (interventi per regolare il mercato).
Le misure di cui all'art.96 (pagamenti diretti ai produttori che partecipano al regime d'estirpazione, per l'area estirpata) sono finanziate ai sensi dell'art 3 (1) (c) del Reg. (CE) n. 1290/2005 (pagamenti diretti).

La Commissione stabilisce le norme applicative per lo scambio d'informazioni tra paesi membri, per assicurare il monitoraggio, l'analisi del mercato ed il rispetto degli obblighi internazionali.

Controlli e Sanzioni

La Commissione stabilisce le norme, i controlli in loco e amministrativi che gli Stati membri devono assicurare; il sistema di sanzioni per il non rispetto della condizionalità e di quanto altro previsto dal regolamento, le norme concernenti il recupero dei pagamenti e quelle relative al rendiconto dei controlli effettuati.

Designazione delle Autorità nazionali responsabili

Gli Stati membri designano l'autorità (una o più) competente/responsabile della corretta applicazione del regolamento ed i laboratori di analisi autorizzati a rilasciare i certificati di analisi.

TITOLO VII (ARTT. 111-116) APPLICAZIONE, PERIODO TRANSITORIO E REGOLE FINALI

Modifiche normative

Le azioni di promozione ed informazioni sul mercato comunitario per il vino sono quelle previste dai Reg. (CE) n. 2702/99 e 2826/2000 che vengono emendati ed adattati alla nuova classificazione dei vini.

Il finanziamento delle informazioni sui danni correlati al consumo di alcool ed ai benefici legati ad un consumo responsabile è aumentato al 60%.

Modifica del Reg. (CE) 1782/03 sullo **sviluppo rurale**: sono modificati alcuni articoli al fine di concedere il premio unico per le superfici estirpate con premio (calcolo dell'ammontare ad ettaro, utilizzo delle superfici, aumento del massimale nazionale e trasferimento di fondi).

E' modificato l'art. 44 del Reg. (CE) n. 1782/03 in quanto sarà possibile che i produttori agricoli possano beneficiare del premio unico, utilizzando come superficie eleggibile, quella del vigneto, solo se possiedono i relativi titoli.

Transizione – Aiuti di Stato

La Commissione adotta tutte le misure necessarie a facilitare la fase transitoria.
La proposta entra in vigore il 1 agosto 2008.

Si applicano le regole generali sugli aiuti di stato.

Il Reg (CE) n.1493/99 è abrogato. Tuttavia le misure di abbandono definitivo, ristrutturazione e riconversione, le misure di mercato e restituzioni alle esportazioni, che hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano anche alla campagna 2008/09.

Allegati

Allegati I

Vengono riprese in parte le definizioni degli allegati del 1493/99.

L'allegato I definisce: la campagna vinicola, l'estirpazione, l'impianto, il sovrainnesto, le uve fresche, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo d'uva, il succo d'uva concentrato, la feccia di vino, la vinaccia, il vino alcolizzato, il vinello (le definizioni sono uguali a quelle vigenti).

L'allegato II : Dotazioni finanziarie nazionali. E' predisposta la tabella dove figureranno gli importi stabiliti per i programmi nazionali e per Paese.

L'allegato III : Trasferimenti allo sviluppo rurale. In tale allegato figurerà l'entità dei fondi trasferiti allo sviluppo rurale per essere destinati alle aree viticole.

L'allegato IV definisce: vino nuovo in fermentazione, **vino**, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante gassificato, vino frizzante gassificato, mosto, mosto in fermentazione, mosto in fermentazione ottenuto da uve secche, mosto concentrato, mosto concentrato e rettificato, aceto di vino, vino da uve stramature. Non si parla più di "**vino da tavola**" ma solo di "vino", quindi, rispetto alla definizione tradizionale, manca la condizione che deve essere prodotto nell'Unione Europea. Infatti, il termine "vino" riguarda sia il prodotto ottenuto in Europa che quello nei Paesi terzi. Inoltre, la lettera a) ha un riferimento non chiaro alla possibilità o meno di seguire il processo indicato all'all. VI punto B), che impedisce di utilizzare nella vinificazione i mosti importati, vanificando, forse, la portata del divieto. Per i vini spumanti e per i vini frizzanti mancano le limitazioni dell'attuale normativa, occorre altresì considerare che le definizioni vigenti prevedevano che per la produzione dei vini speciali (frizzanti e spumanti) venisse utilizzato "vino da tavola" e non "vino"

Allegato V :

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione L'allegato III stabilisce le condizioni ed i limiti relativi ad arricchimento, acidificazione e disacidificazione.

Arricchimento è consentito per ragioni climatiche:

- 2% vol zona A e B e 1% zona C;
- per eventi climatici eccezionali 3% vol in zone A e B.

Procedimenti consentiti per arricchire

Per l'aumento della gradazione alcolica è prevista l'aggiunta di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati, la concentrazione parziale dei mosti inclusa l'osmosi inversa, la concentrazione parziale con tecniche di raffreddamento.

E' consentito l'uso di uno solo dei metodi su menzionati, il volume ottenuto non deve superare del 20% il volume di partenza e la gradazione alcolica ottenuta non deve superare di 2% vol. quella di partenza.

Rispetto alla normativa attuale non è quindi previsto l'arricchimento con saccarosio ed è ridotta in termini di % in volume la possibilità di aumento del grado alcolometrico.

Acidificazione e disacidificazione

È consentita la parziale disacidificazione nelle zone A); B), CI (a), CI (b), alle condizioni di cui all'allegato V. L'acidificazione e la disacidificazione nella zona CII e CIII (a) o l'acidificazione nella zona CIII b). In annate eccezionali può essere autorizzata l'acidificazione nelle zone B), CI a) e CI b).

Acidificazione e arricchimento possono essere consentite in via eccezionale ma si escludono a vicenda acidificazione e disacidificazione.

Sono inoltre stabiliti i limiti e le condizioni per l'effettuazione di tali pratiche.

Non ci sono cambiamenti rispetto alle norme attuali.

Allegato VI

Limiti previsti

Non è consentita l'aggiunta di acqua, se non per motivi tecnici. Non è consentito aggiungere alcool se non per arrestare la fermentazione di mosto di uve fresche. Il vino alcolizzato per la distillazione può essere usato solo per la distillazione.

Divieto di utilizzare i mosti di uve fresche addizionati di alcool nei prodotti di cui alla 2204 10, 21, 29.

I succhi d'uva e i succhi d'uva concentrati non possono diventare vino o essere addizionati al vino, fatta eccezione per il Regno Unito, Irlanda e Polonia.

E' fatto divieto di miscelare il vino di Paesi terzi con vino dell'Unione Europea. Stesso divieto vale per uve fresche, mosti di uve, mosti di uve in fermentazione, mosti di uve concentrati, mosto muto, succo d'uva e succo d'uva concentrato di Paesi terzi, che non possono fare vino o essere addizionati al vino prodotto nella Comunità.

Sottoprodotti

La sovrappressione delle uve è proibita. Gli Stati Membri decidono, a seconda delle condizioni tecniche, la quantità minima di alcool che in ogni caso deve essere superiore a zero che deve essere contenuta nelle vinacce e nelle fecce dopo la spremitura.

Le fecce e le vinacce possono essere utilizzate solo per la produzione di alcol, di bevande spiritose e di vinello.

Allegato VII (zone viticole)

Sono confermate le aree viticole del Reg (CE) n.1493/99.